

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto non avendo considerato l'insufficienza, per mancanza o carenza, della prova dell'uso riguardante le vendite, nel periodo rilevante, dei marchi spagnoli 1795078 e 228907, soggetti a prova dell'uso, e, di conseguenza, avendo affermato che esisteva un rischio di confusione tra i marchi da parte dei consumatori.
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 giugno 2020 — Robert Klingel/EUIPO (MEN+)**(Causa T-345/20)**

(2020/C 247/63)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Germania) (rappresentante: M. Zick, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo MEN+ — Domanda di registrazione n. 17 985 949

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 marzo 2020 nel procedimento R 1906/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte che arreca pregiudizio alla ricorrente;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare in combinato disposto con l'articolo 95 del regolamento medesimo.

Ricorso proposto il 5 giugno 2020 — Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER)**(Causa T-348/20)**

(2020/C 247/64)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Freistaat Bayern (Germania) (rappresentante: J. Altmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)